

# INFORMACOOP

## AMBIENTE

in collaborazione con



Informacoop Ambiente n. 06

Giugno 2017

### AGGIORNAMENTO NORMATIVO

#### **Albo Nazionale Gestori Ambientali: i nuovi requisiti del RT**

Entrerà in vigore il 16 ottobre 2017 la nuova deliberazione che determina i requisiti del responsabile tecnico e la professionalità richiesta. Il RT in carica potrà continuare a svolgere la propria attività per 5 anni (fino al 16 ottobre 2022) e tale attività potrà essere estesa anche ad altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

*Albo Nazionale Gestori Ambientali, Deliberazione 30 maggio 2017, prot. n. 06/Albo/Cn*

#### **Albo Nazionale Gestori Ambientali: criteri e modalità di svolgimento delle verifiche**

Il Comitato determina con ulteriore delibera i criteri di svolgimento della "verifica" di accesso alla professione e di aggiornamento periodico.

*Albo Nazionale Gestori Ambientali, Deliberazione 30 maggio 2017, prot. n. 07/Albo/Cn*

#### **Sottoprodotti: chiarimenti del MinAmbiente**

Il Ministero dell'Ambiente con recente nota ha trasmesso i chiarimenti sull'applicazione del decreto 13 ottobre 2016 n. 264 recante "Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti".

La Circolare chiarisce che il predetto regolamento non innova la disciplina sostanziale e generale del settore e che la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge.

Allo stesso modo, il Decreto non contiene né un "elenco" di materiali senz'altro qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto senz'altro costituenti "normale pratica industriale", dovendo comunque essere rimessa la valutazione del rispetto dei criteri indicati ad una analisi caso per caso.

*Ministero dell'Ambiente, del territorio e del Mare, Circolare del 30 maggio 2017 n. 7619*

### Raee: in Gazzetta il Regolamento sulle garanzie finanziarie

E' in vigore dal 11 giugno il nuovo regolamento del Ministero dell'Ambiente concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il regolamento si applica per la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate negli allegati I e III al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

n. 221".

Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare, Decreto 9 marzo 2017, n. 68 recante "Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49," in Gazzetta Ufficiale n.122 del 27 maggio 2017

### Rifiuti: raccolta e trasporto ambulante

La Suprema Corte si è pronunciata in tema di trasporto ambulante affermando che: "Secondo il principio univocamente affermato da questa Corte la deroga prevista dall'articolo 266, comma 5 D.Lgs. 152/2006 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e al contempo che la natura del rifiuto trasportato sia riconducibile all'attività commerciale".

Corte di Cassazione, sentenza del 26 maggio 2017 n. 26431

### Rifiuti: Servizio di gestione dei rifiuti urbani

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto che determina i Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare 20 aprile 2017 recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2017

### Rifiuti: concetto di ecopiazzola o isola ecologica

La Cassazione ha precisato che la nozione di centro di raccolta è nozione non di tipo naturalistico ma normativamente fissata, ribadendo che: "Deve conseguentemente escludersi che, al di fuori dell'ipotesi contemplata dal legislatore la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto di ecopiazzola o isola ecologica possa ritenersi sottratta alla disciplina generale sui rifiuti, poiché l'intervento del legislatore ha ormai definitivamente delimitato tale nozione prevedendo, peraltro, un regime autorizzatorio e gestionale che, come si è visto, consente il conferimento ai centri di raccolta di un'ampia gamma di rifiuti in maniera controllata. In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con il modello dettato dal legislatore dovrà procedersi ad una valutazione dell'attività in tal modo posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti, ivi compreso l'assoggettamento della attività di loro raccolta ad apposita autorizzazione".

Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 26 aprile 2017 n. 19594

## SCADENZE ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTI	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Conai	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20/07/2017	Regolamento CONAI ss.mm.ii. Artt. 7, 8

## APPROFONDIMENTI

### **I requisiti e le verifiche di idoneità del Responsabile tecnico: le nuove delibere dell'Albo Gestori**

#### **Premessa**

In attuazione di quanto disposto dal DM 03/06/2014 n. 120 (nuovo regolamento dell'Albo Gestori Ambientali), il Comitato gestori ha emanato due recenti deliberazioni (n.6 e n.7 del 30 maggio), con le quali vengono fissati i requisiti del responsabile tecnico, individuati per ciascuna categoria e classe d'iscrizione e i criteri e modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità (esami).

La nuova disciplina entra in vigore a partire dal 16 ottobre 2017.

#### **Il Responsabile tecnico**

Tutte le attività inerenti ai rifiuti per le quali si effettua la raccolta, il trasporto, l'intermediazione, il commercio, la bonifica e più in generale una gestione, prevedono la nomina del Responsabile Tecnico.

Compito del Responsabile Tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

Il soggetto che ricopre l'incarico deve svolgere l'attività in maniera effettiva e continuativa.

Il Responsabile Tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) requisiti morali (articolo 10, comma 2, decreto ministeriale 120/2014)

a) non essere in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) non aver riportato condanna passata ingiudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:

- condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia di edilizia e in materia urbanistica;

- condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi;

Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;

c) non sussistano nei suoi confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire informazioni per l'iscrizione all'Albo.

2) requisiti tecnico professionali - idoneità tecnica (articolo 12, decreto ministeriale 120/2014) che consistono in:

- a) idonei titoli di studio;
- b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
- c) idoneità di cui all’articolo 13 decreto ministeriale 120/2014 (formazione).

#### **Delibera prot. n. 06/Albo/Cn**

Con la delibera n. 6 del 30 maggio 2017 il Comitato nazionale ha definito i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.

I requisiti specifici per ciascuna categoria e classe d’iscrizione sono riportati nell’allegato “A” alla Deliberazione stessa.

L’esperienza richiesta al responsabile Tecnico consiste nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:

- come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
- come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
- come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
- come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico è soggetto a verifiche di idoneità, consistenti in esami atti a testarne la preparazione.

L’allegato C alla delibera definisce le materie oggetto delle verifiche di idoneità, suddivise in modulo obbligatorio per tutte le categorie e modulo specialistico.

L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.

In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.

La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità.

E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

In via transitoria, il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti prima del 16 ottobre 2017, può comunque continuare a svolgere la propria attività per cinque anni dalla suddetta data (quindi fino al 16/10/2022), anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

In tal caso, il responsabile tecnico può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

Le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della deliberazione in esame, sono istruite e deliberate ai sensi delle disposizioni previgenti.

Dalla data di entrata in vigore della deliberazione in esame sono abrogate: la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, l’allegato “F” alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, l’allegato “C” alla deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004, l’articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n. 1 dell’11 maggio 2005, la deliberazione n. 3 del 20 settembre 2005 e l’articolo 2 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010.

#### **Delibera prot. n. 07/Albo/Cn**

La Delibera prot. n. 07/Albo/Cn stabilisce le sedi, le date e le modalità di svolgimento delle verifiche.

La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità, deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento.

La Commissione d’esame è composta dalla Sezione regionale sede di verifica, integrata da un componente designato dal Comitato Nazionale.

La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi

al modulo obbligatorio per tutte la categorie e 40 relativi al modulo specialistico. Per lo svolgimento i candidati hanno a disposizione 120 minuti.

Il luogo, la data e l'ora nella quale si svolgono le verifiche sono inviati all'indirizzo mail indicato dal candidato almeno 20 giorni antecedenti la data della verifica.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi:

a) Per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:

- 32 punti del modulo obbligatorio per tutte le categorie

- 34 punti nel modulo specialistico

b) Per la verifica di aggiornamento un punteggio almeno pari a :

- 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie

- 30 punti nel modulo specialistico.

I nominativi dei candidati idonei sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali ed è loro rilasciato apposito attestato.

La sezione del Veneto inaugura il calendario delle verifiche iniziali e periodiche per i responsabili tecnici con la data del 19 dicembre 2017.

#### Riferimenti normativi

Deliberazione 30 maggio 2017, prot. n. 06/Albo/Cn

Deliberazione 30 maggio 2017, prot. n. 07/Albo/Cn

DM 03 giugno 2014 n. 120

## FAQ (Le domande più frequenti)

### **Il responsabile tecnico di imprese/enti iscritti alla data di entrata in vigore della Delibera in esame può continuare a svolgere la propria attività?**

Sì, in regime transitorio per cinque anni dall'entrata in vigore dalla Delibera (ovvero dal 16 ottobre 2017).

In questo caso, il responsabile tecnico può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

### **Che durata ha l'idoneità conseguita mediante verifica iniziale?**

L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.

In caso di mancato superamento, può sostenersi nuova modifica a sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo.